

# Le assicurazioni di rendita individuale

Informazioni sui prodotti e condizioni contrattuali

Edizione 2017

# Informazioni sui prodotti

Condizioni contrattuali dalla pagina 7

---

Gentile cliente,

le informazioni sui prodotti consentono di acquisire familiarità con gli aspetti principali della documentazione contrattuale. I reciproci diritti e doveri sono regolati esclusivamente dal contratto di assicurazione (polizza) e dalle condizioni contrattuali.

Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

---

---

## La vostra previdenza per la vecchiaia ci sta a cuore.

- Pagamento di una rendita garantita
- Sicurezza a vita
- Soluzioni di rendita individuali

Visitate anche il sito [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch) dove troverete ulteriori informazioni sul Mondo della sicurezza della Basilese.

---

### 1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel. La Basilese Vita SA è presente su Internet all'indirizzo [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

### 2. Contraente, persona assicurata e persona beneficiaria

Il contraente è la persona fisica o giuridica che, cercando una copertura assicurativa per sé stessa o per altre persone, stipula un contratto di assicurazione con la Basilese Vita SA. Il contraente è ritenuto il partner contrattuale della Basilese Vita SA.

La persona assicurata è la persona fisica la cui vita o salute è assicurata.

La persona beneficiaria è la persona fisica o giuridica designata dal contraente come avente diritto alle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione al verificarsi dell'evento assicurato.

Di norma, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona beneficiaria acquisisce il diritto all'insieme o ad una parte delle prestazioni.

### 3. Assicurazioni di rendita della Basilese Vita SA

Qui di seguito sono descritte alcune assicurazioni di rendita. Si tratta di una panoramica delle possibilità che vi guiderà nella scelta dell'assicurazione più adatta alle vostre esigenze. I dettagli, come ad esempio le prestazioni assicurate, si trovano nell'offerta, nella proposta di assicurazione e nelle condizioni contrattuali.

#### Assicurazioni di rendita con e senza rimborso

Le assicurazioni di rendita con rimborso prevedono alla morte della persona assicurata il pagamento dell'eventuale importo rimborsabile residuo. I dettagli sull'importo rimborsabile si trovano nel contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali. Per la maggior parte dei prodotti, la durata del diritto al rimborso può essere scelta entro certi limiti al momento della stipulazione del contratto.

La maggior parte delle assicurazioni di rendita può essere stipulata anche senza rimborso. In questo caso, alla morte della persona assicurata, non sarà corrisposta alcuna prestazione.

#### Assicurazioni di rendita immediata e differita

L'erogazione della rendita immediata inizia con il primo anno assicurativo. Le assicurazioni di rendita immediata possono essere finanziate solo con un premio unico.

L'erogazione della rendita differita inizia solo al termine del periodo di differimento stabilito al momento della stipulazione del contratto. Le assicurazioni di rendita differita possono essere finanziate con premi annui o con un premio unico. Nel caso dell'assicurazione di rendita con diritto di anticipo, il contraente può richiedere il pagamento anticipato della rendita a una delle date indicate nel contratto.

L'erogazione della rendita può avvenire, a scelta del contraente, annualmente, semestralmente, trimestralmente o mensilmente.

#### Assicurazioni di rendita per due persone

Quasi tutte le assicurazioni di rendita possono essere stipulate per due persone. La rendita viene corrisposta finché una delle persone assicurate è in vita. Inoltre, è possibile stabilire che la rendita corrisposta dopo la morte di una delle persone assicurate venga ridotta a una percentuale scelta alla stipula del contratto (in questo caso si parla di reversione della rendita). Ciò consente di tener conto del fatto che il costo della vita è, di norma, leggermente inferiore per una persona che per due.

#### **Assicurazione di rendita con durata limitata del pagamento della rendita**

La rendita di questa assicurazione viene corrisposta per un periodo pre-stabilito a condizione che la persona assicurata sia in vita alle scadenze previste. Al termine del periodo limitato di pagamento, il contratto cessa anche se la persona assicurata è ancora in vita.

Tutte le assicurazioni di rendita possono essere stipulate nell'ambito della previdenza libera (pilastro 3b).

La rendita è tassata al 40% insieme agli altri redditi. Maggiori dettagli si trovano nelle informazioni fiscali fornite con l'offerta.

#### **4. Tasso di interesse tecnico e riserva matematica**

Il premio di un'assicurazione di rendita è composto da tre parti: la parte destinata a finanziare la prestazione in caso di vita, cioè la rendita contrattuale, quella destinata a finanziare la prestazione in caso di decesso, cioè l'eventuale importo rimborsabile, e quella destinata a coprire le spese.

Il tasso di interesse tecnico è il tasso di interesse garantito per tutta la durata del contratto e applicato alla parte del premio non ancora utilizzata.

La riserva matematica è costituita dalle riserve tecniche necessarie per l'adempimento degli obblighi futuri della Basilese Vita SA ed è essenzialmente composta dalla parte del premio non ancora utilizzata destinata a finanziare la prestazione in caso di vita e maturata al tasso di interesse tecnico.

#### **5. Importo rimborsabile**

L'importo rimborsabile corrisponde all'importo che, per le assicurazioni di rendita con rimborso, sarà erogato ai beneficiari in caso di decesso della persona assicurata. L'importo rimborsabile delle assicurazioni a premio unico rimane costante durante il periodo di differimento, mentre quello delle assicurazioni a premi annui aumenta man mano che i premi vengono pagati. A partire dalla decorrenza della rendita, l'importo rimborsabile diminuisce di un importo costante con ogni rendita erogata. Maggiori dettagli si trovano nell'offerta e nel contratto di assicurazione.

#### **6. Partecipazione alle eccedenze**

L'elemento caratteristico delle assicurazioni di rendita è rappresentato dalle prestazioni assicurative accordate per una lunga durata contrattuale. Per essere in grado di fornire tali prestazioni, la Basilese Vita SA deve fare un calcolo prudente delle tariffe, nonché cautelarsi contro le fluttuazioni dei mercati finanziari e un eventuale andamento sfavorevole dei rischi assicurati e delle spese. Le ipotesi sull'andamento degli interessi ottenuti per gli investimenti di capitali, dei rischi assicurati e delle spese, adottate per il calcolo, sono prudenti e possono tradursi in eccedenze di vario tipo (eccedenze accumulate in caso di andamento favorevole degli interessi, dei rischi assicurati e/o delle spese). In questo caso, i clienti ricevono la loro parte delle eccedenze.

Riferendosi alle disposizioni del Codice delle obbligazioni e della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la Basilese Vita SA determina la parte delle eccedenze annuali che spetta all'insieme dei contraenti e che va ad alimentare il «fondo delle eccedenze» per essere distribuita tra i vari contraenti in conformità alle condizioni previste dalla legge. Per ripartire le eccedenze, la Basilese Vita SA raggruppa i contratti con le stesse o simili caratteristiche tenendo conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato, nonché di quello che ci si può aspettare per il futuro.

L'importo della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. L'andamento degli interessi ottenuti sui mercati finanziari è il principale fattore, ma anche quello dei rischi assicurati e delle spese è importante. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita, in quanto non è prevedibile.

Un'eventuale partecipazione alle eccedenze delle assicurazioni di rendita viene accreditata secondo vari sistemi:

Nel sistema «accumulazione», durante il periodo di differimento, le eventuali eccedenze vengono accumulate con i relativi interessi e fanno aumentare l'importo rimborsabile e il valore di riscatto. A partire dalla decorrenza della rendita, le eccedenze vengono utilizzate per aumentare le prestazioni contrattuali.

Nel sistema «bonus», le eccedenze assegnate annualmente vengono utilizzate per la costituzione di una rendita bonus che fa aumentare la rendita futura. I bonus assegnati sono garantiti e non possono più essere ridotti. La rendita aumenta quindi gradualmente finché dura l'assegnazione delle eccedenze. Le rendite bonus non sono suscettibili di rimborso e non sono riscattabili. Il sistema «bonus» viene generalmente utilizzato durante il periodo di differimento, ma può essere scelto anche per il periodo di erogazione della rendita.

Nel sistema «rendita da eccedenze costante», una parte delle eccedenze assegnate annualmente viene corrisposta insieme alla rendita (pagamento diretto), mentre il resto viene utilizzato per la costituzione di una rendita bonus. Quindi, una quota sempre più grande della rendita da eccedenze è garantita e non può più essere ridotta. Durante l'erogazione della rendita viene solitamente utilizzato questo sistema.

#### **7. Inizio del contratto e della copertura assicurativa**

L'offerta della Basilese Vita SA è un suggerimento. Il suo obiettivo è quello di invitare il cliente interessato a presentare una richiesta di assicurazione. L'offerta non è l'espressione della volontà della Basilese Vita SA di concludere il contratto, ma consente al cliente di farsi un'idea dell'assicurazione proposta.

Se la soluzione suggerita lo soddisfa, il cliente può inoltrare la proposta di conclusione del relativo contratto. La proposta di assicurazione è quindi una dichiarazione di volontà che impegna il cliente e mira alla conclusione di un contratto concreto. Il contraente è vincolato alla proposta di assicurazione per 14 giorni. Se è necessaria una visita medica, il termine è prorogato da 14 giorni a quattro settimane.

Di norma, è la Basilese Vita SA che accetta la richiesta di assicurazione. Il contratto di assicurazione, quindi, è ritenuto concluso e la copertura assicurativa entra in vigore a meno che nel contratto di assicurazione non sia stata indicata una data posteriore.

#### **8. Diritto di revoca**

La proposta di un'assicurazione di rendita può essere revocata a determinate condizioni. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nelle condizioni contrattuali.

### 9. Validità temporale, territoriale e materiale

Di norma, la persona assicurata gode della copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, durante qualsiasi attività e in ogni luogo di soggiorno. Le restrizioni riguardanti la validità della copertura assicurativa sono indicate nel contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali.

### 10. Premio

Il premio è il prezzo pagato dal contraente per ottenere la copertura assicurativa richiesta. Il premio di un'assicurazione di rendita è composto da tre parti: la parte destinata a finanziare la prestazione in caso di vita, cioè la rendita contrattuale, quella destinata a finanziare la prestazione in caso di decesso, cioè l'eventuale importo rimborsabile, e quella destinata a coprire le spese. Le informazioni riguardanti la durata dell'obbligo di pagare il premio, l'importo, la scadenza e il termine di pagamento del premio sono contenute nell'offerta, nella proposta di assicurazione, nel contratto e nelle condizioni contrattuali.

Per premio periodico si intende in genere il premio annuo. Il pagamento rateale del premio (mensile, trimestrale o semestrale) è possibile dietro pagamento di un supplemento. La Basilese Vita SA garantisce l'importo del premio indicato nel contratto di assicurazione per tutta la durata del contratto.

Si parla di premio unico quando il premio necessario per finanziare l'assicurazione nel corso della durata contrattuale è pagato in un'unica soluzione all'inizio del contratto. È possibile combinare premio periodico e premio unico in un unico contratto.

Il premio può essere prelevato anche da un deposito di premi o da un deposito di premi bloccato. Il deposito di premi è un conto fruttifero gestito dalla Basilese Vita SA per il contraente. Serve al finanziamento dei premi periodici futuri ed è quindi obbligatoriamente legato ad un contratto di assicurazione. Tutto ciò vale anche per il deposito di premi bloccato. La sua particolarità sta nel fatto che il prelievo di capitale non è possibile a meno che non si estingua il contratto di assicurazione a cui è legato. Qualunque sia la natura del deposito, gli interessi sono soggetti all'imposta sul reddito e il saldo all'imposta sulla sostanza. I depositi non godono della protezione offerta dal segreto bancario.

In caso di disdetta o di riscatto del contratto di assicurazione, il premio in genere è dovuto solo per il periodo che va fino alla risoluzione.

### 11. Conseguenze del ritardato pagamento del premio

Bisogna prestare attenzione a pagare il premio entro il termine stabilito. Il ritardato pagamento del premio mette in pericolo il mantenimento della copertura assicurativa o persino dell'intero contratto di assicurazione e può comportare

- l'estinzione del contratto di assicurazione
- la perdita di componenti contrattuali non trasformabili in caso di trasformazione in un contratto esonerato dal pagamento dei premi
- la sospensione della copertura assicurativa.

### 12. Trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi

Se il pagamento dei premi periodici deve essere sospeso, ma se la copertura assicurativa finora costituita deve essere mantenuta, è possibile trasformare il contratto di assicurazione in un contratto esonerato dal pagamento dei premi purché siano rispettate le condizioni stabilite nelle condizioni contrattuali, ad esempio la natura trasformabile del contratto.

Il valore di trasformazione è ottenuto utilizzando la riserva matematica, dedotte le spese di stipulazione non ammortizzate, come premio unico, senza addebito di ulteriori spese di stipulazione, per la costituzione di un'assicurazione di rendita esonerata dal pagamento dei premi.

### 13. Anticipo

Qualora l'assicurazione sia un'assicurazione di rendita differita con rimborso e abbia un valore di riscatto, il contraente può ottenere, secondo particolari condizioni, un anticipo sui diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Un eventuale anticipo deve essere rimborsato prima della decorrenza della rendita. Se sono rispettate le condizioni previste dal diritto fiscale, gli interessi sull'anticipo possono essere dedotti dal reddito imponibile, fatte salve le modifiche delle leggi fiscali.

### 14. Costituzione in pegno

Il contraente può in qualsiasi momento costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni assicurative, di norma fino al valore di riscatto.

### 15. Obblighi dello stipulante e dell'avente diritto

#### → Domande della proposta di assicurazione e della dichiarazione sullo stato di salute (obbligo di dichiarazione precontrattuale)

Lo stipulante è tenuto a rispondere in modo completo e veritiero alle domande della proposta di assicurazione e, se l'esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno deve essere incluso nel contratto, anche a quelle della dichiarazione sullo stato di salute. Questo obbligo inizia con la presentazione della proposta di assicurazione e termina solo con l'accettazione della stessa. Ogni modifica dei fattori di rischio verificatasi in questo lasso di tempo, in particolare ogni alterazione della salute, deve essere dichiarata tempestivamente alla Basilese Vita SA. Se lo stipulante non è sicuro di dover dichiarare o meno un fattore di rischio, si raccomanda di dichiararlo sempre e comunque. Il mantenimento del contratto e del diritto alle prestazioni può dipendere dalle dichiarazioni dello stipulante. Infatti, la Basilese Vita SA ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione in caso di risposta non veritiera o incompleta ed è esonerata dall'obbligo di prestazione per i danni subiti se la mancata o inesatta dichiarazione di un fatto rilevante per la valutazione del rischio ha influito sul loro verificarsi o sulla loro entità. La frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni assicurative può comportare non solo il rifiuto delle prestazioni, ma anche il perseguimento penale. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nelle condizioni contrattuali.

#### → Presentazione su richiesta di un certificato di vita

Durante il periodo di erogazione della rendita, se la Basilese Vita SA lo richiede, la persona assicurata è tenuta a presentare un certificato di vita. Se la persona assicurata non consegna il certificato entro un termine ragionevole, la Basilese Vita SA può sospendere il pagamento delle prestazioni fino a quando non riceverà il certificato stesso.

#### → Obbligo di comunicazione al verificarsi dell'evento assicurato

Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato tempestivamente e un'incapacità di guadagno entro tre mesi dal suo inizio.

#### → Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/ dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del

contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA.

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

In determinate circostanze la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

#### → Obbligo fiscale statunitense/FATCA/consenso alla notifica

Nel caso di **persone fisiche**, sono soggetti all'obbligo fiscale negli Stati Uniti soprattutto:

- i cittadini statunitensi e i cittadini statunitensi con doppia nazionalità;
- i cittadini stranieri e gli stranieri senza doppia cittadinanza con domicilio negli Stati Uniti;
- i titolari di un permesso di soggiorno permanente per gli Stati Uniti (ad es. Green Card);
- le persone che stanno trascorrendo o hanno trascorso un lungo periodo negli Stati Uniti;
- oppure coloro che, per altri motivi, sono soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti.

Questo elenco ha carattere puramente illustrativo e rispecchia la situazione giuridica valida al 1° gennaio 2017. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è tuttavia determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Nel caso di **soggetti giuridici** (persone giuridiche, società di persone o simili), per definire l'obbligo fiscale negli Stati Uniti si applicano altre regole: una società con sede negli Stati Uniti è un «soggetto statunitense». Se una società considerata come soggetto giuridico dipende da un soggetto controllante che ha lo status di «soggetto statunitense», questo può essere rilevante ai fini della normativa FATCA. Oltre all'obbligo fiscale negli Stati Uniti deve essere verificato lo status FATCA per il quale trova applicazione la stessa normativa. Anche per i soggetti giuridici vale il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

Se il contraente diventa soggetto all'obbligo fiscale negli Stati Uniti o assume lo status di NPFFI (Non-Participating Foreign Financial Institution) o lo status di NFFE passiva (Non-Financial Foreign Entity) con uno o più soggetti statunitensi controllanti, il caso deve essere notificato all'autorità fiscale statunitense. La Basilese Vita SA chiederà a tale persona il consenso (Waiver) per poter notificare tutti i dati fiscali di rilievo relativi a questo contratto all'autorità fiscale statunitense (IRS). Tra i dati fiscali di rilievo rientra lo status FATCA del contraente e, se esiste e se necessario, anche quello del/dei soggetto/i controllante/i. Se sussiste un obbligo di notifica ed è già stato dato il consenso alla notifica (Waiver), come previsto dalla normativa FATCA

la Basilese Vita SA è tenuta a notificare nominalmente i dati all'IRS. Se la persona soggetta all'obbligo fiscale negli Stati Uniti rifiuta di dare il proprio consenso, come previsto dalla normativa FATCA la Basilese Vita SA deve provvedere a una notifica anonima e gli Stati Uniti hanno la possibilità di ricorrere all'assistenza amministrativa internazionale per chiedere informazioni sui contratti notificati anonimamente, sullo status FATCA e/o sul/sui soggetto/i controllante/i.

Se una persona avente diritto in caso di pagamento della prestazione assicurativa o della prestazione alla scadenza, in caso di riscatto (parziale) o di concessione di un prestito su polizza non è stata identificata al momento della stipula del contratto ai fini dell'obbligo fiscale negli Stati Uniti e/o dello status SAI/FATCA, questo deve essere fatto al momento del pagamento. Se una persona destinataria di un pagamento è soggetta all'obbligo di notifica, questa sarà sollecitata a dare il proprio consenso per la notifica all'IRS. In base alla normativa FATCA, la Basilese Vita SA è tenuta a effettuare questa notifica (vedasi paragrafo precedente).

#### → Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali

Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

## 16. Fine del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione può cessare per vari motivi previsti dalla legge o dalle condizioni contrattuali. La disdetta deve essere comunicata per iscritto.

Parte che richiede la disdetta	Motivo della disdetta	Termine di disdetta	Fine della copertura assicurativa
Contraente	recesso possibile senza indicazione del motivo in qualsiasi momento dietro pagamento di un premio annuo (LCA, art. 89)	nessuno	al ricevimento della disdetta da parte della Basilese Vita SA o alla fine del periodo assicurativo in cui la disdetta è stata comunicata
	violazione dell'obbligo di informazione pre-contrattuale (LCA, art. 3)	4 settimane dopo aver preso atto della violazione dell'obbligo, al massimo un anno dopo la violazione dell'obbligo	al ricevimento della disdetta da parte della Basilese Vita SA
Basilese Vita SA	violazione dell'obbligo di dichiarazione pre-contrattuale (LCA, art. 6)	4 settimane dopo aver preso atto della violazione dell'obbligo	al ricevimento della disdetta da parte del contraente
	frode assicurativa (LCA, art. 40)	nessuno	al ricevimento della disdetta da parte del contraente

Altri motivi per la risoluzione del contratto di assicurazione:

- il decesso della persona assicurata
- la scadenza della durata contrattuale prevista
- la revoca della proposta di assicurazione
- gli effetti della diffida in caso di ritardato pagamento del premio (cfr. la cifra 11)
- il riscatto.

## 17. Riscatto

Se l'assicurazione di rendita è riscattabile, il contraente può richiedere alla Basilese Vita SA il riscatto parziale o totale del contratto prima della scadenza contrattuale prevista a condizione che sia trascorso un certo tempo e che sia stato pagato un certo numero minimo di premi. Ulteriori informazioni in merito sono contenute nel contratto di assicurazione e nelle condizioni contrattuali.

Un importo che dipende dall'andamento dei tassi swap viene dedotto dalla riserva matematica. I tassi swap sono tassi di interesse a termine, fissati ogni giorno sul mercato degli swap e pubblicati sui maggiori quotidiani. Le condizioni contrattuali indicano i casi in cui la deduzione viene effettuata.

Le regole di calcolo del valore di riscatto sono stabilite nelle condizioni contrattuali. L'andamento del valore di riscatto nel corso della durata contrattuale è indicato nell'offerta.

## 18. Protezione dei dati

Per una gestione efficace e corretta dei contratti, la Basilese Vita SA deve ricorrere all'elaborazione elettronica dei dati. I dati vengono trattati in conformità alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

**Clausola di consenso:** La proposta di assicurazione contiene una clausola di consenso che autorizza la Basilese Vita SA al trattamento dei dati in conformità alla legge.

**Esonero dall'obbligo del segreto professionale:** Certi trasferimenti di dati, ad esempio da parte di un medico che ha l'obbligo del segreto professionale, richiedono un accordo preventivo. Per questo motivo, la dichiarazione di consenso contiene l'esonero dall'obbligo del segreto professionale.

**Elaborazione dei dati:** Per elaborazione si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. La Basilese Vita SA elabora i dati rilevanti per la stipulazione e la gestione dei contratti nonché per la liquidazione dei sinistri, in particolare i dati della proposta di assicurazione e della denuncia di sinistro. Se necessario, vengono richieste informazioni a terzi (ad es. altri assicuratori, medici). Infine, i dati possono essere elaborati anche ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità di marketing all'interno del Gruppo.

**Scambio dei dati:** Nell'interesse di tutti i contraenti, la Basilese Vita SA scambia, se necessario, i dati con altri assicuratori e riassicuratori in Svizzera o all'estero. Pertanto, nel rispetto del rapporto contrattuale e delle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati, la Basilese Vita SA deve ricorrere alla trasmissione dei dati all'interno e all'esterno del Gruppo.

**Intermediari:** Gli intermediari possono ricevere i dati dei contraenti necessari per l'assistenza e la consulenza da parte della Basilese Vita SA. Essi sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati. I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati dalla Basilese Vita SA solo se autorizzati dal cliente.

**Diritto di accesso e di rettifica:** A norma della Legge sulla protezione dei dati, il cliente ha il diritto di chiedere informazioni per sapere se la Basilese Vita SA elabora dati che lo riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati i dati inesatti.

## 19. Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Basilese Vita SA si conforma alla legislazione, alle disposizioni delle autorità di vigilanza e alle direttive interne per garantire il rispetto degli obblighi di diligenza. Ne fanno parte:

- l'identificazione del cliente mediante un documento probatorio all'inizio del rapporto contrattuale
- l'accertamento dell'identità dell'avente diritto economico
- il controllo della plausibilità degli affari e la chiarificazione delle circostanze economiche
- l'accertamento dell'identità del destinatario del pagamento
- l'obbligo di documentare le procedure adottate.

## 20. Reclami

I reclami devono essere inviati al seguente indirizzo:

Basilese Vita SA  
Gestione delle reclamazioni  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel

Tel. 00800 24 800 800

Fax: +41 58 285 90 73

E-mail: [reclamazioni@baloise.ch](mailto:reclamazioni@baloise.ch)

# Condizioni contrattuali

## Assicurazioni di rendita vitalizia

### Condizioni contrattuali particolari

#### Copertura assicurativa

**L1**

##### Prestazioni in caso di vita

La rendita corrisposta vita natural durante o limitata nel tempo.

Nel caso dell'assicurazione di rendita con diritto di anticipo, il contraente può, durante il periodo di differimento, richiedere una sola volta il pagamento anticipato della rendita vitalizia ad una delle scadenze principali indicate nel contratto di assicurazione (polizza). La richiesta è ritenuta valida se pervenuta per iscritto alla Basilese Vita SA al più tardi 3 mesi prima della decorrenza della rendita.

**L2**

##### Prestazione in caso di decesso

###### → Assicurazioni di rendita vitalizia con rimborso

L'importo rimborsabile.

###### > Durante il periodo di differimento

L'importo rimborsabile corrisponde ai premi pagati per l'assicurazione di rendita vitalizia, senza interessi né supplementi per pagamenti rateali.

###### > A partire dalla decorrenza della rendita

L'importo rimborsabile risultante alla decorrenza della rendita corrisponde ai premi pagati per l'assicurazione di rendita vitalizia, senza interessi né supplementi per pagamenti rateali. L'importo rimborsabile diminuisce, con ogni rendita erogata, di un importo costante fino a raggiungere zero. L'entità della riduzione è indicata nel contratto di assicurazione (polizza).

###### → Assicurazioni di rendita vitalizia senza rimborso

Tali assicurazioni non prevedono prestazioni in caso di decesso.

**L3**

##### Valore di riscatto

###### → Assicurazioni di rendita vitalizia con rimborso

L'importo rimborsabile, al massimo la riserva matematica – per le assicurazioni a premi periodici dedotte le spese di stipulazione non ammortizzate, o almeno  $\frac{2}{3}$  della riserva matematica.

Le assicurazioni a premi periodici hanno un valore di riscatto a condizione che i premi siano stati pagati per un decimo della durata prevista del pagamento dei premi o per 3 anni assicurativi oppure, nel caso della previdenza vincolata, per un anno assicurativo. Le assicurazioni a premio unico hanno un valore di riscatto dopo il pagamento del premio unico.

Se l'intero importo rimborsabile, calcolato secondo quanto previsto al punto L2, è inferiore alla riserva matematica – per le assicurazioni a premi periodici dedotte le spese di stipulazione non ammortizzate –, la differenza viene utilizzata come premio unico, senza addebito di ulteriori spese di stipulazione, per la costituzione di un'assicurazione di rendita vitalizia senza rimborso (rendita residua). La rendita residua viene corrisposta annualmente a partire dalla scadenza principale successiva, per la prima volta alla fine del periodo di differimento. Una volta effettuato il riscatto, il diritto al pagamento anticipato della rendita si estingue. Se la differenza non è un importo ragionevole, la Basilese Vita SA si riserva la facoltà di erogare in un'unica soluzione tale differenza al posto della rendita residua.

Il valore di riscatto delle assicurazioni a premio unico è soggetto a una deduzione se il tasso swap al momento del riscatto supera di oltre lo 0,5% il tasso swap all'inizio del contratto. Il valore di riscatto non può essere inferiore ai  $\frac{2}{3}$  della riserva matematica.

Deduzione in % =

(tasso swap al momento del riscatto – tasso swap all'inizio del contratto) × la durata residua del diritto al rimborso (al massimo 5 anni)

Tasso swap all'inizio del contratto:

è determinante il tasso nella valuta del contratto valido per la durata del contratto (al massimo 10 anni).

Tasso swap al momento del riscatto:

è determinante il tasso nella valuta del contratto valido per la durata residua del diritto al rimborso (arrotondata per difetto all'anno intero, al massimo 5 anni).

Fonte dei tassi swap: Bloomberg

###### → Assicurazioni di rendita vitalizia senza rimborso

Tali assicurazioni non hanno un valore di riscatto.

**L4**

##### Valore di trasformazione in caso di trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi

La riserva matematica, dedotte le spese di stipulazione non ammortizzate, come minimo  $\frac{2}{3}$  della riserva matematica, viene utilizzata come premio unico, senza addebito di ulteriori spese di stipulazione, per la costituzione di un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi.

Le assicurazioni a premi periodici hanno un valore di trasformazione a condizione che i premi siano stati pagati per un decimo della durata prevista del pagamento dei premi o per 3 anni assicurativi oppure, nel caso della previdenza vincolata, per un anno assicurativo.



## Condizioni di base

R1

### Inizio del contratto e della copertura assicurativa

#### → Assicurazioni di rendita a premio unico

La Basilese Vita SA comunica per iscritto al contraente l'accettazione della proposta di assicurazione. Il contratto di rendita entra in vigore al momento del ricevimento del premio unico da parte della Basilese Vita SA.

#### → Assicurazioni di rendita a premi periodici

Il contratto di assicurazione è considerato concluso con la comunicazione di accettazione della proposta. La copertura assicurativa inizia a decorrere da tale data a meno che nella polizza non sia stata indicata una data posteriore. Un'incapacità lavorativa che comporta un'incapacità di guadagno e che si verifica tra la presentazione della proposta e la sua accettazione o prima della data di inizio dell'assicurazione indicata nella polizza è esclusa dalla copertura assicurativa.

R2

### Diritto di revoca

È possibile revocare la proposta di un'assicurazione di rendita. La revoca è valida e la copertura assicurativa si estingue se la revoca perviene per iscritto alla Basilese Vita SA entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. In caso di revoca, il contraente è tenuto a sostenere le spese esterne derivanti dalla conclusione del contratto, ad esempio quelle della visita medica. Il premio eventualmente già pagato sarà restituito senza interessi.

R3

### Modalità di pagamento del premio

Può essere convenuto un premio unico o un premio annuo. Il premio annuo è pagabile anche semestralmente, trimestralmente o mensilmente, dietro pagamento di un supplemento.

R4

### Scadenza dei premi

I premi sono pagabili alla data indicata nel contratto di assicurazione (polizza). Durante la verifica del diritto alle prestazioni e delle modifiche del contratto, i premi continuano ad essere dovuti integralmente.

R5

### Termini di pagamento e conseguenze del ritardato pagamento del premio

#### → Termine di pagamento per il primo premio

2 settimane, a partire dalla consegna del contratto di assicurazione (polizza).

#### → Termine di pagamento per i premi seguenti

4 settimane, a partire dalla scadenza del premio.

Se il termine di 14 giorni successivi all'invio della diffida scade senza il ricevimento del pagamento, l'assicurazione si estingue senza diritto alle prestazioni oppure l'obbligo di prestazione è sospeso e il contratto viene trasformato in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi dopo 6 mesi dalla scadenza del premio.

In caso di ritardato pagamento del premio, la Basilese Vita SA può addebitare interessi di mora e spese di sollecito.

R6

### Rimborso dei premi

#### → In caso di decesso

Le parti di un premio annuo, pagate per il periodo posteriore alla data del decesso della persona assicurata, saranno rimborsate ai beneficiari.

#### → In caso di riscatto, di trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi e di recesso

I premi pagati per il periodo posteriore alla data di risoluzione del contratto saranno rimborsati o, in caso di trasformazione, inseriti nell'assicurazione.

R7

### Rimessa in vigore

Il contratto può essere rimesso in vigore senza nuovo esame dello stato di salute entro 6 mesi dalla decorrenza degli effetti della mora, dietro pagamento integrale dei premi arretrati, degli interessi di mora e delle spese di sollecito.

R8

### Riscatto, trasformazione e recesso

#### → Riscatto

##### > Assicurazioni di rendita vitalizia con rimborso

Il riscatto è possibile a condizione che i premi siano stati pagati per un decimo della durata prevista del pagamento dei premi o per 3 anni assicurativi.

##### > Assicurazioni di rendita vitalizia senza rimborso

Il riscatto non è possibile.

#### → Trasformazione in un'assicurazione esonerata dal pagamento dei premi

> Per le assicurazioni di rendita vitalizia differita a premi periodici, la trasformazione può essere richiesta purché i premi siano stati pagati per un decimo della durata prevista del pagamento dei premi o per 3 anni assicurativi.

> In caso di ritardato pagamento, la trasformazione viene effettuata automaticamente dopo 6 mesi dalla scadenza del premio se il contratto di assicurazione è stato in vigore per 3 anni o se esiste un valore di trasformazione o di riscatto contrattualmente stabilito.

#### → Recesso

Il recesso è possibile dietro pagamento di un premio annuo, al più presto alla fine del primo anno assicurativo.

I premi arretrati, gli interessi di mora, le spese di sollecito e gli anticipi, compresi gli interessi, vengono dedotti.

Basi di calcolo per le assicurazioni di rendita vitalizia: tavole di mortalità per le rendite (ERM/F 2013), sulla base della statistica comunitaria 1981-2011, interesse tecnico 0%.



**R9****Partecipazione alle eccedenze**

L'importo della partecipazione alle eccedenze dipende da molti fattori non prevedibili – in particolare a causa della lunga durata dei contratti – sui quali la Basilese Vita SA può influire solo in modo limitato. L'andamento degli interessi ottenuti sui mercati finanziari è il principale fattore, ma anche quello dei rischi assicurati e delle spese è importante. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita, in quanto non è prevedibile.

**Utilizzo delle eccedenze**

Le eventuali eccedenze assegnate vengono utilizzate nei seguenti modi:

→ **Sistema «accumulazione» (durante il periodo di differimento)**

Le eventuali eccedenze vengono accumulate con i relativi interessi. A partire dalla decorrenza della rendita, le eccedenze vengono utilizzate per aumentare le prestazioni contrattuali. Se il contratto include l'esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno, le eventuali eccedenze assegnate a questa assicurazione complementare vengono utilizzate nello stesso modo.

→ **Sistema «bonus» (durante il periodo di differimento e durante l'erogazione della rendita)**

Le eventuali eccedenze sono integralmente destinate a costituire una rendita bonus che fa aumentare la rendita futura. Se durante il periodo di differimento l'esonero dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno è incluso nel contratto, le eventuali eccedenze assegnate a questa assicurazione complementare vengono dedotte dal premio annuo.

→ **Sistema «rendita da eccedenze costante» (a partire dalla decorrenza della rendita)**

A partire dalla decorrenza della rendita, una parte delle eventuali eccedenze viene corrisposta insieme alla rendita contrattuale (pagamento diretto). Il resto viene utilizzato per la costituzione di una rendita bonus che fa aumentare la rendita bonus eventualmente già acquisita. Quindi, una quota sempre più grande della rendita da eccedenze è garantita.

**Modalità di assegnazione e di pagamento delle eccedenze**

Le eccedenze vengono assegnate alla scadenza principale per l'anno assicurativo successivo. La partecipazione alle eccedenze è fissata annualmente e quindi non può essere garantita. Il diritto alle ultime eccedenze assegnate sorge pro rata alla scadenza di ogni rata di rendita. In caso di riscatto nel corso dell'anno assicurativo, le eccedenze assegnate per il periodo posteriore alla data di risoluzione del contratto verranno dedotte dalla riserva matematica della rendita bonus.

Le rendite bonus assegnate sono garantite dalla fine dell'anno assicurativo successivo all'assegnazione e non possono più essere ridotte. Le rendite bonus non sono suscettibili di rimborso e non sono riscattabili.

Le rendite derivanti dalla partecipazione alle eccedenze vengono corrisposte sempre insieme alla rendita contrattuale.

La modifica di un sistema di partecipazione alle eccedenze nel corso della durata contrattuale sarà comunicata in anticipo all'autorità di vigilanza. La relativa comunicazione sarà inviata al contraente al più tardi insieme alla lettera informativa annuale successiva alla modifica.

**Informazione annuale**

Il contraente sarà informato annualmente dell'assegnazione delle eccedenze e dell'andamento della somma delle eccedenze assegnategli.

**R10****Obbligo di comunicazione**

Il decesso della persona assicurata deve essere comunicato tempestivamente alla Basilese Vita SA.

**R11****Giustificazione del diritto alle prestazioni assicurative**

Per la determinazione o la verifica del diritto alle prestazioni, la Basilese Vita SA è autorizzata a richiedere i documenti giustificativi necessari a tale scopo. Occorre inoltrare, ad esempio, i seguenti documenti:

- contratto di assicurazione (polizza)
- atto ufficiale di morte
- certificato medico
- certificato ereditario
- certificato di vita.

È fatto salvo l'obbligo di presentare ulteriori documenti giustificativi non elencati qui sopra. I documenti giustificativi richiesti devono essere inviati entro 6 settimane. Le spese per il rilascio, la compilazione e l'invio dei documenti giustificativi sono a carico dell'avente diritto.

**R12****Scadenza della prestazione assicurativa e luogo di esecuzione**

La prestazione assicurativa è dovuta dopo 4 settimane dall'invio di tutti i documenti da parte dell'avente diritto, necessari alla giustificazione del suo diritto, e può essere corrisposta validamente al portatore del contratto di assicurazione (polizza). Il luogo di esecuzione è il domicilio svizzero dell'avente diritto. In caso di domicilio all'estero, il luogo di esecuzione è Basilea.

**R13****Conseguenze della violazione degli obblighi**

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione e di prova, non esiste alcun diritto alle prestazioni.

**R14****Rinuncia alla riduzione della prestazione assicurativa**

La Basilese Vita SA rinuncia al diritto spettante per legge di ridurre la prestazione assicurativa se l'evento assicurato è stato causato per colpa grave.

R15

**Designazione beneficiaria**

Salvo altre disposizioni:

→ Per la rendita vitalizia:

la/le persona/e assicurata/e.

In sua/loro mancanza, la designazione beneficiaria in caso di decesso si applica per analogia.

→ Per il rimborso in caso di decesso:

1. il coniuge o il partner registrato
2. in sua mancanza i figli
3. in loro mancanza i genitori
4. in loro mancanza gli eredi della persona assicurata.

Questo ordine di priorità vale anche per i contratti con più persone assicurate. Sono considerati beneficiari i familiari della persona assicurata che muore per ultima.

Prima del verificarsi dell'evento assicurato o prima del pagamento della prestazione assicurativa, il contraente può in qualsiasi momento designare una persona fisica o giuridica come beneficiaria o modificare la designazione beneficiaria esistente a condizione che quest'ultima sia revocabile.

La designazione beneficiaria diventa irrevocabile con la dichiarazione di rinuncia al potere di revoca, firmata dal contraente, e la consegna del contratto di assicurazione (polizza) al beneficiario.

Nel caso di un'assicurazione con più contraenti, la designazione beneficiaria non può più essere modificata dopo il decesso del contraente che muore per primo. Una deroga a questo punto è valida solo se ottenuta prima del primo decesso e approvata per iscritto da tutti i contraenti.

R16

**Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni assicurative**

Il contraente può in qualsiasi momento cedere o costituire in pegno il suo diritto alle prestazioni assicurative.

R17

**Anticipi**

Durante il periodo di differimento, il contraente può ottenere, secondo particolari condizioni, un anticipo sui diritti derivanti dal contratto di assicurazione purché l'assicurazione abbia un valore di riscatto.

R18

**Prestazioni pecuniarie**

L'erogazione delle prestazioni pecuniarie avviene mediante versamento bancario o postale. In casi eccezionali, la Basilese Vita SA può effettuare o accettare anche pagamenti in contanti o con assegno.

R19

**Modifica del domicilio fiscale/dello status SAI oppure dell'obbligo fiscale statunitense/dello status FATCA**  
**Obbligo di notifica**

Il contraente, in quanto cliente privato o aziendale, è tenuto a comunicare immediatamente alla Basilese Vita SA l'eventuale cambiamento del proprio domicilio fiscale oppure del domicilio fiscale del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i). In tal caso il contraente è tenuto a presentare alla Basilese Vita SA una nuova autocertificazione. Inoltre devono essere comunicati alla Basilese Vita SA l'eventuale acquisizione da parte del contraente o del/dei soggetto/i controllante/i (se presente/i) dello status di «soggetto statunitense» o l'eventuale insorgenza per altri motivi dell'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti oppure (caso contrario) il fatto che il contraente o il/i soggetto/i controllante/i (se presente/i) non siano più soggetti all'obbligo fiscale illimitato negli Stati Uniti. Infine il contraente è tenuto a comunicare immediatamente l'eventuale cambiamento del proprio status SAI/FATCA. Per la valutazione dell'obbligo fiscale statunitense e/o dello status FATCA è determinante esclusivamente il diritto fiscale statunitense applicabile al momento della valutazione.

**Obbligo di collaborazione**

Se dopo la stipula del contratto sono emersi indizi di una modifica del domicilio fiscale, di un obbligo fiscale statunitense o di una modifica dello status SAI/FATCA, la Basilese Vita SA deve accertare se tali cambiamenti riguardano effettivamente il contraente e i soggetti controllanti (se presente/i). Il contraente è tenuto a collaborare a tale verifica nonché a sollecitare alla collaborazione le ulteriori persone coinvolte. L'obbligo di collaborazione consiste soprattutto nel rispondere in modo veritiero alle domande della Basilese Vita SA e nel presentare una nuova autocertificazione.

**Violazione dell'obbligo di notifica e di collaborazione**

Se il contraente viola l'obbligo di notifica e di collaborazione, la Basilese Vita SA è autorizzata a disdire il contratto entro 60 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della violazione dell'obbligo. La disdetta diventa effettiva nel momento in cui perviene al contraente.

**Notifica alle autorità fiscali**

In determinati casi la Basilese Vita SA è tenuta per legge a trasmettere alle autorità fiscali le informazioni relative a clienti e contratti. Ciò vale soprattutto per i clienti e gli aventi diritto con un domicilio fiscale all'estero o soggetti all'obbligo fiscale statunitense.

**Soggetto giuridico**

Il termine «soggetto giuridico» indica una persona giuridica o un'entità giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.

**Soggetto controllante**

Il termine «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che controllano un soggetto giuridico passivo. Tra queste rientrano in particolare le seguenti persone: detentori di quote (è necessaria una partecipazione minima del 25%), aventi economicamente diritto, beneficiari e membri di consigli di amministrazione o della direzione.

**R20****Modifica del detentore del controllo in caso di clienti aziendali**

Il contraente (cliente aziendale) è tenuto a dare tempestivamente notifica alla Basilese Vita SA, se i detentori del controllo (persone fisiche) cambiano e/o se i rapporti di partecipazione vengono modificati. Si ritengono detentori del controllo quelle persone fisiche aventi economicamente diritto su una persona giuridica o una società di persone operativa e non quotata in borsa. Si tratta di quelle persone fisiche che controllano in definitiva la società partecipando ad essa direttamente o indirettamente, da sole o in accordo con terzi, con almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto oppure che controllano la società in altro modo.

**R21****Cambiamenti di indirizzo o di nome**

I cambiamenti di indirizzo o di nome devono essere comunicati tempestivamente ad una succursale della Basilese.

**R22****Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni**

Le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni vengono validamente inviati dalla Basilese Vita SA all'ultimo indirizzo noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o di residenza fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, il contraente deve indicare alla Basilese Vita SA un rappresentante domiciliato in Svizzera.

Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni riguardanti la Basilese Vita SA devono essere inviati ad una succursale della Basilese o alla sede principale di Basilea.

Se il contraente, la persona assicurata o la persona beneficiaria è impossibile all'estero, la polizza assicurativa deve, all'occorrenza, essere dichiarata anche alle autorità estere. La Basilese Vita SA fa notare che su richiesta delle autorità, ad esempio in caso di domanda di assistenza amministrativa, può trasmettere dati all'autorità svizzera competente nell'ambito dell'ordinamento giuridico, soprattutto in virtù degli accordi di doppia imposizione.

**R23****Basi legali**

Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

**R24****Accordi particolari**

Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla sede principale di Basilea.

**R25****Foro competente**

Per le cause sono competenti i tribunali ordinari di Basilea o quelli del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto. Se il contraente o l'avente diritto è domiciliato nel Principato del Liechtenstein, il foro competente è quello di Vaduz.

**R26****Copertura assicurativa durante il servizio militare e in caso di guerra**

Per tutte le compagnie di assicurazioni sulla vita operanti in Svizzera valgono le seguenti disposizioni emanate dall'autorità svizzera di vigilanza:

Il servizio militare attivo per difendere la neutralità svizzera, come pure quello prestato per mantenere la tranquillità e l'ordine all'interno del paese – senza che, nell'uno e nell'altro caso, intervengano operazioni belliche – sono considerati come servizio militare in tempo di pace e come tali sono coperti in base alle condizioni contrattuali. Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in operazioni belliche, a partire dall'inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine delle ostilità, sia che la persona assicurata prenda parte o meno alla guerra, sia che soggiorni in Svizzera o all'estero. La contribuzione unica di guerra è destinata a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto esse riguardino assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni. La Basilese Vita SA, di comune accordo con l'autorità svizzera di vigilanza, valuta queste perdite di guerra e i fondi disponibili, fissa la contribuzione unica di guerra e ne determina le possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Qualora delle prestazioni assicurative scadessero prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, la Basilese Vita SA ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dalla fine delle ostilità. L'entità della prestazione differita e il tasso di interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Basilese Vita SA d'intesa con l'autorità svizzera di vigilanza. Il giorno dell'inizio e quello della fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissati dall'autorità svizzera di vigilanza. Se la persona assicurata prende parte ad una guerra o ad operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e morisse durante una tale guerra o entro 6 mesi dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Basilese Vita SA è debitrice della riserva matematica calcolata al giorno del decesso. L'importo dovuto non potrà, tuttavia, essere superiore alla prestazione assicurata in caso di decesso. Qualora fossero assicurate rendite di sopravvivenza, in luogo e vece della riserva matematica subentrano le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata al giorno del decesso. Queste ultime non potranno, tuttavia, risultare superiori alle rendite assicurate. La Basilese Vita SA si riserva il diritto di modificare, d'intesa con l'autorità svizzera di vigilanza, le disposizioni del presente paragrafo e di applicare queste modifiche al presente contratto. Sono inoltre espressamente riservate le disposizioni legali e amministrative in relazione ad una guerra, in modo speciale quelle che riguardano il riscatto dell'assicurazione.

**Basilese Vita SA**  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basel

Servizio clientela 00800 24 800 800  
Fax +41 58 285 90 73  
servizioclientela@baloise.ch